

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO COMUNALE

Comune di Marano sul Panaro (MO)

INDICE

Art. 1 - Funzione del patrocinio

Art. 2 - Forme di patrocinio

Art. 3 - Oggetto del regolamento e finalità

Art. 4 - Benefici

Art. 5 - Procedura per la concessione del patrocinio

Art. 6 - Soggetto competente alla concessione del patrocinio

Art. 7 - Obblighi conseguenti alla concessione del patrocinio

Art. 8 - Rendicontazioni

Art. 9 - Rispetto della normativa vigente

Art. 10 - Revoca e diniego del patrocinio e dei benefici connessi

Art. 11 - Utilizzo non autorizzato del patrocinio e dello stemma comunale

Art. 1 - Funzione del patrocinio

1. Il Comune favorisce l'iniziativa dei propri cittadini, siano essi soggetti pubblici o privati, per lo svolgimento di specifiche attività o eventi di particolare rilevanza rivolti alla collettività.
2. A tale scopo, il Comune si avvale anche dell'istituto del patrocinio, quale strumento di riconoscimento morale, apprezzamento, adesione e sostegno a iniziative ritenute meritevoli per le loro finalità sociali, educative, culturali, artistiche, storiche, istituzionali, sportive, scientifiche, umanitarie, ambientali, turistiche, economiche o celebrative.

Art. 2 - Forme di patrocinio

1. Il patrocinio può essere concesso in due forme:
 - a) Patrocinio a carattere gratuito (non oneroso), che non comporta alcun onere economico o vantaggio per il beneficiario né costi per il Comune;
 - b) Patrocinio a carattere oneroso, che può prevedere benefici, agevolazioni, prestazioni o riduzioni tariffarie tali da generare per il Comune un onere o un mancato introito, di qualunque natura o entità.

Art. 3 - Oggetto del regolamento e finalità

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione del patrocinio da parte dell'Amministrazione comunale a soggetti pubblici e privati in relazione alle attività da essi promosse.
2. Le disposizioni sono finalizzate al sostegno e alla promozione di iniziative, manifestazioni o eventi di particolare rilievo e significato per la comunità, non aventi scopo di lucro.
3. Possono tuttavia essere ammesse iniziative a scopo di lucro qualora coerenti con le finalità dell'Amministrazione comunale e idonee a promuovere l'immagine e il prestigio del territorio e della collettività, ovvero quando abbiano finalità di beneficenza o solidarietà.
4. In ogni caso, le iniziative devono essere conformi alla legge, allo Statuto comunale e ai programmi dell'Amministrazione.

Art. 4 - Benefici

1. La concessione del patrocinio non comporta automaticamente un coinvolgimento organizzativo o finanziario del Comune e non implica alcuna responsabilità relativa allo svolgimento dell'evento o ai suoi contenuti.
2. Gli eventi patrocinati potranno essere promossi attraverso i canali istituzionali dell'Ente (sito web, comunicazioni pubbliche, altri strumenti informativi ritenuti idonei).
3. Il patrocinio può consentire l'accesso ad agevolazioni tariffarie o riduzioni o esenzioni di tributi / tasse comunali solo nei limiti stabiliti da specifici regolamenti o disposizioni di legge.

4. Il provvedimento di concessione del patrocinio deve indicare espressamente le eventuali agevolazioni riconosciute al beneficiario.

Art. 5 - Procedura per la concessione del patrocinio

1. I soggetti interessati devono presentare apposita istanza indirizzata al Sindaco, con congruo anticipo e comunque almeno 10 giorni prima della realizzazione dell'iniziativa.

2. La domanda, redatta secondo il modello disponibile sul sito istituzionale del Comune e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente, deve essere corredata da una relazione descrittiva dell'iniziativa, dal materiale promozionale in bozza e da ogni informazione utile alla valutazione della richiesta.

3. La domanda deve inoltre indicare eventuali altri enti, associazioni o privati che aderiscono come patrocinatori all'iniziativa.

4. La valutazione della richiesta avviene solo in presenza di documentazione completa. In caso di mancata integrazione della documentazione richiesta dal Comune, la domanda è dichiarata inammissibile.

Art. 6 - Soggetto competente alla concessione del patrocinio

1. La concessione del patrocinio oneroso è deliberata dalla Giunta comunale, sulla base dell'istruttoria predisposta dal Responsabile del settore competente, di norma almeno 10 giorni prima della data prevista per l'iniziativa.

2. Il patrocinio oneroso è concesso in relazione alla singola iniziativa o evento e non ha carattere permanente, anche qualora l'attività sia periodica o ricorrente.

3. La concessione del patrocinio gratuito (non oneroso) è disposta con provvedimento del Sindaco, sulla base dell'istruttoria del settore competente, ed è comunicata formalmente al soggetto richiedente.

Il patrocinio gratuito può avere carattere permanente, anche qualora l'attività o l'iniziativa sia periodica o ricorrente.

Art. 7 - Obblighi conseguenti alla concessione del patrocinio

1. Il beneficiario del patrocinio è tenuto a riportare su tutto il materiale promozionale dell'iniziativa lo stemma del Comune di Marano sul Panaro e la dicitura "Con il patrocinio del Comune di Marano sul Panaro (MO)".

2. Il conferimento del patrocinio non sostituisce le autorizzazioni, concessioni o nulla osta necessari per la realizzazione dell'evento, che restano a carico e responsabilità del soggetto organizzatore.

Art. 8 - Rendicontazioni

1. I soggetti beneficiari di patrocinio oneroso devono trasmettere al Comune, entro 120 giorni dalla conclusione dell'iniziativa:

- a. una relazione sintetica sui risultati conseguiti, con indicazione della partecipazione e dell'esito complessivo;
 - b. una rendicontazione economica delle spese sostenute e delle eventuali entrate, volta a giustificare i benefici concessi.
2. Il mancato invio della documentazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 10, commi 2 e 3, del presente regolamento.

Art. 9 - Rispetto della normativa vigente

1. La concessione del patrocinio comporta per i beneficiari l'obbligo di rispettare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, fisco, diritto del lavoro, tributi locali e altre disposizioni applicabili in relazione alla natura e al contenuto dell'evento.
2. La violazione di tali obblighi comporta l'applicazione dell'articolo 10, commi 2 e 3, del presente regolamento.

Art. 10 - Revoca e diniego del patrocinio e dei benefici connessi

1. La Giunta comunale può, con atto motivato, revocare il patrocinio concesso qualora gli strumenti comunicativi utilizzati o le modalità di svolgimento dell'iniziativa siano suscettibili di arrecare danno o pregiudizio all'immagine del Comune.
2. Il mancato rispetto delle disposizioni del presente regolamento comporta la revoca del patrocinio e dei benefici eventualmente concessi.
3. La violazione delle presenti disposizioni comporta, inoltre, l'esclusione dalla possibilità di richiedere ulteriori patrocini per l'anno successivo.

Art. 11 - Utilizzo non autorizzato del patrocinio e dello stemma comunale

1. È fatto divieto di utilizzare il nome del Comune, il patrocinio comunale o lo stemma comunale in assenza di formale concessione.
2. L'utilizzo non autorizzato o improprio del patrocinio o dello stemma comunale costituisce violazione del presente regolamento e comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 10, commi 2 e 3, fatta salva l'immediata diffida alla cessazione dell'uso.
3. Restano ferme le eventuali responsabilità civili, amministrative e penali previste dalla normativa vigente, nonché il diritto dell'Amministrazione comunale di tutelare la propria immagine e di richiedere il risarcimento di eventuali danni subiti.